

N.R.G. 1-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Giudice Delegato,

Nel procedimento ex artt. 74 segg. CCII introdotto da [] (C.F. [] residente a Savignano Sul Rubicone alla []

(FC), rappresentato e difeso dall'avv. ASTORRE MANCINI,

Esaminati gli atti e la documentazione prodotta,

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII,

ha emesso la seguente

SENTENZA

Con la domanda in esame, depositata in data 10 gennaio 2024 ai sensi degli artt. 74 segg. CCII da [] è stata chiesta l'omologazione del concordato minore come meglio dettagliato in atti.

Giusto decreto del 13 febbraio 2024 è stata dichiarata aperta la procedura ed è stato concesso termine ai creditori fino all'11 marzo 2024 per le dichiarazioni di adesione/ mancata adesione, nonché per il deposito di eventuali contestazioni.

Giova inoltre rappresentare che:

- In data 27 febbraio 2024 il Gestore ha dato atto di avere ricevuto – in pari data – comunicazione dal creditore Agenzia delle Entrate di precisazione del proprio credito “... in aggiunta rispetto a quanto a suo tempo indicato dall'Agente della Riscossione, in particolare trattasi di euro 37.480,83 in via privilegiata (grado 18 e 19) riconducibili, come da allegato, a imposte irap e iva relative agli anni 2012, 2013 e 2014 per euro 17.846,91 e per euro 19.627,74 a titolo di sanzioni e interessi”;
- In data 28 febbraio 2024 il debitore ha depositato memoria sulla predetta precisazione del credito, non contestandone il contenuto e rappresentando che detto credito – a fronte dell'attestata incapienza di [] – deve intendersi quale credito



privilegiato declassato in chirografo e che, dunque, in base al piano depositato deve essere soddisfatto nella misura del 2% mediante finanza esterna. A tal fine il debitore ha acquisito nuova dichiarazione del terzo finanziatore ([]), con la quale questo si è dichiarato disponibile al versamento della somma di Euro 17.000,00, in luogo di quella originariamente prevista di Euro 16.500,00, sì da potere rispettare la percentuale di soddisfazione suindicata (doc. 2 allegato al deposito telematico del 28 febbraio 2024);

- In data 8 marzo 2024, dunque nel rispetto dei termini concessi, il creditore Agenzia delle Entrate ha espresso “*Voto negativo per inammissibilità della proposta di concordato minore ex art. 74, commi 1 e 2, ex art 77 CCII in quanto risultano condotte pregiudizievoli per i creditori, per violazione dell’art. 38 c.c.*”;
- In data 13 marzo 2024 il Gestore ha depositato la relazione sui consensi espressi dai creditori ammessi al voto e le controdeduzioni del debitore a quanto rilevato da Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Forlì Cesena nelle osservazioni di cui al punto che precede.
- Può dunque ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio con il Gestore e con il debitore, a mente di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, CCII

Ciò posto, va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell’art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l’avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.

In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l’omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Del pari, il concordato minore è omologato anche in caso di mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, co. 1, CCII e quando la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, come risultante dalla relazione dell’OCC.

Tanto chiarito, dovendosi intendere richiamate in questa sede le considerazioni già svolte in sede di apertura della procedura, soprattutto quanto alla ritenuta ammissibilità della domanda, giova sinteticamente sottolineare quanto segue.

Si tratta di una proposta di concordato liquidatorio con apporto di finanza esterna.



La debitoria del [] – derivante pressoché interamente dai debiti assunti nel periodo in cui ha rivestito la carica di legale rappresentante di ASD [] (carica cessata da diversi anni) – alla data di deposito della domanda ammontava ad Euro 369.084,32, oltre a spese di procedura.

A seguito del decreto di apertura, Agenzia delle Entrate ha precisato il proprio credito, che risulta maggiore di Euro 37.480,83 rispetto a quello originariamente calcolato.

Coerentemente, il debitore ha provveduto a rettificare la propria situazione debitoria (si veda, sul punto deposito telematico del 28 febbraio 2024), che risulta dunque così composta:

importi iniziali	importi aggiunti	totali	
€ 9.857,19	€ -	€ 9.857,19	prededucibili
€ 293.371,77	€ 3.404,41	€ 296.776,18	credito grado 18
€ 65.012,33	€ 34.076,42	€ 99.088,75	credito grado 19
€ 9.289,22	€ -	€ 9.289,22	chirografari
		€ 49.312,00	a decurtare i 296.776,18
		€ 17.000,00	a pagamento del 2% del resto
riepilogo			
€ 9.857,19	100%	€ 9.857,19	
€ 247.464,18	2%	€ 4.949,28	
€ 99.088,75	2%	€ 1.981,78	
€ 9.289,22	2%	€ 185,78	
		€ 16.974,03	arrotondato € 17.000,00

A fronte della suindicata esposizione debitoria, si rileva che il ricorrente è titolare di quote di immobili, così individuabili: “a) 1/2 del diritto di proprietà di unità residenziale posto in condominio in Savignano sul R. (FC), [] scala “B”, in comproprietà con la moglie sig.ra [] (ed a questa assegnato in godimento in sede di separazione consensuale), acquistato con atto di compravendita del 22.12.1987 a rogito dr. Sabattini di Cesena rep. 20383 / racc. 7480, posto al primo piano dello stabile e composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, due camere da letto, piccolo balcone e sul retro terrazzo a raso. Il bene è identificato al N.C.E.U. del predetto Comune di Savignano sul R. al Foglio 15, Particella 56, Subalterno 3, Via [] int. 5, piano 1-3, cat A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie 131 mq., r.c. euro 397,67, oltre ad aree scoperte di 123 mq. (di seguito, per brevità, anche solo “Immobilie n.1”). L’immobile è libero da iscrizioni pregiudizievoli ed è stato esattamente descritto e stimato dal geom. Gianni



Gasperoni di Savignano sul R. con perizia giurata in data 21.09.2022 (doc.26), che ha accertato un valore complessivo del bene pari ad € 111.000,00 (per cui la quota del 50% del [] avrebbe un valore di € 55.500,00). Nell'immobile risiedono la moglie e la figlia, essendo stato loro assegnato in forza dei patti di separazione consensuale, con provvedimento del Tribunale di Forlì in data 11.10.2021 (cfr. doc. 4). b) 1/16 del diritto di proprietà di unità residenziale posto nel medesimo condominio in Savignano sul R. (FC), Via [] scala "C", in comproprietà con [] (1/18), [] (1/18) e [] (15/18), acquistato con atto di compravendita del 4.2.2003 a rogito dr. D'Ausilio Alfredo rep. 112627, e successiva Denuncia di Successione in morte di [] posto al primo piano dello stabile e composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, due camere da letto, balcone a raso su corte interna con lavanderia e locale di sgombero al piano terzo. Il bene è utilizzato come abitazione dall'anziana madre sig.ra [] ed è identificato al N.C.E.U. del predetto Comune di Savignano sul R. al Foglio 15, Particella 56, Subalterno 9, Via [] piano 1-3, cat A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie 119 mq., r.c. euro 397,67, oltre ad aree scoperte di 117 mq. (di seguito, per brevità, anche solo "Immobile n.2"). L'immobile è libero da iscrizioni pregiudizievoli ed è stato esattamente descritto e stimato dal geom. Gianni Gasperoni di Savignano sul R. con perizia redatta in data 16.06.2022 (doc.27), che ha accertato un valore complessivo del bene pari ad € 103.500,00 (per cui la quota di 1/18 del [] avrebbe un valore di € 5.750,00). Nell'immobile risiede la madre del [] nata il 25.2.1936", (cfr. pag. 15 proposta).

È titolare inoltre di moto Honda Hornet immatricolata nell'anno 2002 e di autovettura Fiat Punto immatricolata nell'anno 2018.

Infine è titolare di reddito da lavoro dipendente a fronte dell'avvenuta conclusione di contratto a tempo indeterminato con Coop. [] percepisce un reddito mensile netto di Euro 1.590,00 per tredici mensilità; nei mesi estivi presta servizi a chiamata presso uno stabilimento balneare per Euro 100,00/120,00 mensili e riceve un rimborso spese da "A.S.D. []

Da detti importi devono essere detratte le seguenti somme: Euro 600,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui risiede il debitore, Euro 200,00 dovute a titolo di mantenimento della figlia non autosufficiente; oltre alle spese necessarie per il proprio sostentamento.

In detto quadro il debitore formula la proposta che occupa, che prevede:



- 1) Messa a disposizione della somma di Euro 49.312,00 da parte di [] quale controvalore delle quote degli immobili di cui [] è titolare, a titolo di finanza interna, dunque con riparto secondo la regola dell'APR;
- 2) Apporto di finanza esterna da parte di [] per Euro 17.000,00, con riparto secondo la regola della RPR.

Ciò consente la soddisfazione dei creditori nelle seguenti percentuali ed entro trenta giorni dall'omologa:

- 100% delle prededuzioni;
- 100% del credito privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'immobile parzialmente capiente;
- 2% dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con finanza esterna e dei crediti chirografari.

Circa le classi, i creditori sono stati suddivisi in quattro classi, così indicate:

Classe 1: spese di procedura e prededuzioni;

Classe 2: Creditore Privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'Immobile parzialmente Capiente (Agenzia Entrate soddisfatto nella misura del 100,00% con finanza interna nei limiti della capienza immobiliare);

Classe 3: Creditore Privilegiato mobiliare Incapiente (Agenzia Entrate soddisfatto nella misura del del 2,00% con apporto di finanza esterna);

Classe 4: Creditori Chirografari (soddisfatti nella misura del 2,00% con apporto di finanza esterna).

Sono stati ammessi al voto, dunque, i creditori rientranti nelle classi due (per la parte incapiente), tre e quattro; il Gestore ha riferito al giudice circa le operazioni di voto ed il loro esito, così esprimendosi (deposito telematico del 13 marzo 2024 “*Si evidenzia che i creditori sono sostanzialmente due: l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e il dr. [] professionista. Entrambi i creditori hanno reso la propria dichiarazione di voto in modo espresso:*

- *Agenzia delle Entrate – Riscossione ha validamente espresso il proprio voto con comunicazione pervenuta alla scrivente in data 08/03/2024, esprimendo VOTO CONTRARIO alla proposta di concordato minore;*
- *Il dr. [] ha validamente espresso il proprio voto con comunicazione pervenuta alla scrivente in data 06/03/2024, esprimendo VOTO FAVOREVOLE alla proposta di concordato minore”).*

L’esito dunque è così inquadrabile:



<i>CREDITORI</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>CLASSE</i>	<i>PERCENTUALE CLASSE VOTO</i>	<i>VOTO</i>
AGENZIA DELLE ENTRATE	296.776,18	2	73,25%	NEGATIVO
AGENZIA DELLE ENTRATE	99.088,75	3	24,46%	NEGATIVO
AGENZIA DELLE ENTRATE	4.889,22	4	1,20%	NEGATIVO
DOTT. <input type="text"/>	4.400,00	4	1,09%	POSITIVO
TOTALE	405.154,15		100%	

	<i>PERCENTUALE sul credito</i>
PARERE CONTRARIO	98,01%
PARERE FAVOREVOLE	1,09%
TOTALE	100%

A causa del voto contrario dell'Agencia delle Entrate, dunque, non sono state raggiunte le maggioranze.

È tuttavia applicabile al caso che occupa il *cram down* di cui all'art. 80, comma 3, CCII, atteso che, come anche attestato dal Gestore dell'OCC in seno alla relazione particolareggiata, la proposta è senz'altro conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il infatti, mette a disposizione a titolo di finanza esterna la somma di Euro 17.000,00 che, senz'altro, determina un significativo aumento della soddisfazione dei creditori, atteso che la finanza esterna viene erogata entro trenta giorni dall'omologa, mentre la durata minima della procedura liquidatoria deve computarsi in anni tre.

Ma anche in termini quantitativi, si sottolinea che a fronte di un reddito netto annuo di circa Euro 21.600,00 (considerando un reddito netto mensile di Euro 1.800,00, dunque con approssimazione per eccesso rispetto alle entrate fisse documentate), devono essere detratte spese fisse per Euro 9.600,00 tenendo conto solo del canone di locazione e dell'obbligo di mantenimento della figlia, a cui si aggiungono ovviamente quelle necessarie al debitore per il proprio sostentamento.

In detto quadro, ben difficilmente il debitore potrebbe destinare in favore della procedura una somma maggiore ad Euro 300,00/400,00 mensili, pari ad una forbice compresa tra Euro 3.600,00 e 4.800,00 annui che, sommati ad Euro 7.000,00 derivanti dalla liquidazione della



vettura (atteso che il motociclo non può ritenersi avere sostanzialmente alcun valore commerciale), fanno comprendere come la disponibilità immediata per i creditori della somma di Euro 17.000,00 sia per questi assolutamente conveniente.

Quanto poi ai cespiti immobiliari di cui [] è titolare, si sottolinea che si tratta di due quote di immobili, entrambi siti in Savignano Sul Rubicone: di uno è titolare di quota pari al 50% unitamente all'ex coniuge (che è assegnataria dell'immobile a seguito di separazione dei coniugi), dell'altro è titolare di quota pari ad 1/16.

I due immobili sono stati oggetto di perizia allegata al ricorso, redatta dal Geom. Gianni Gasperoni, che ha valutato il valore delle quote attribuibili al debitore in un totale di Euro 61.250,00.

A titolo di finanza interna il debitore mette a disposizione, tramite un terzo, la somma di Euro 49.312,00.

Ammesso e non concesso che nell'ambito della vendita competitiva svolta in seno alla procedura liquidatoria le quote dei suddetti beni immobili (entrambi occupati) riescano ad essere vendute al prezzo valutato dal perito – circostanza assai difficilmente verificabile, atteso che, trattandosi di quote, verosimilmente dovrebbe procedersi a divisione o dovrebbe essere praticato un abbassamento del prezzo per permettere ai comproprietari di acquistarle – certamente dalla somma ottenuta dalla procedura dovrebbero essere detratte le spese per la procedura di vendita.

Peraltro il creditore dissenziente – Agenzia delle Entrate – contesta la perizia facendo esclusivo e generico rinvio ai valori OMI, che non sono indicativi del reale valore commerciale dei beni, ma non prova né allega che il ricavato della vendita delle quote sarebbe superiore all'apporto previsto in piano.

Quanto poi alle ulteriori doglianze mosse dal creditore, si osserva quanto segue.

È pacifica la competenza territoriale del Tribunale di Forlì, atteso che il debitore non solo risiede nel circondario di questo Tribunale, ma presta attività lavorativa nello stesso luogo dove risiede, ovvero a Savignano Sul Rubicone (FC).

È infondata la doglianza relativa alla presunta inammissibilità del concordato minore.

È vero che ASD [] è esclusa dalla presente procedura e che [] deposita proposta e piano al fine di ripianare i debiti assunti mentre era legale rappresentante dell'ente, e dunque responsabile ex art. 38 c.c.

È altresì vero, tuttavia, che proprio perché l'associazione sportiva non è stata cancellata, i creditori (tra cui Agenzia delle Entrate) possono rivolgere all'associazione le relative richieste di pagamento ed attivare le conseguenti azioni.



La domanda proposta da [] è ammissibile proprio in quanto è proposta da una persona fisica “non consumatore”, ovvero per i debiti contratti nell’esercizio di attività di impresa (o, *rectius*, di attività ad essa equiparabile, come argomentato nel decreto di apertura). Né, d’altronde, emerge una volontà fraudolenta nella proposta presentata al Tribunale e ai creditori.

Le circostanze dedotte dal creditore dissenziente (mancato rinnovo della concessione con il Comune di Poggio Torriana, trasferimento della gestione di attività economica ad altra associazione riconducibile al [] non sono infatti idonee a rilevare ex art. 77 CCII in quanto:

- Si tratta di circostanze risalenti nel tempo;
- Si tratta di circostanze determinate dalla volontà non già del debitore, ma delle relative assemblee;
- Non vi è alcun collegamento causale tra le determine assembleari ed il contenuto di piano e proposta.

D’altronde non sarebbe ragionevole escludere l’ammissibilità del concordato minore per l’obbligato ex art. 38 c.c. ed ammettere, come è pacificamente ammessa, la possibilità di accedere alla suddetta procedura al garante- fideiussore (tra molte, Trib. Mantova del 27 febbraio 2023 su www.ilcaso.it, ha affermato che *“È ammissibile il concordato minore proposto ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI da persona fisica la cui posizione debitoria deriva in gran parte da fideiussioni prestate in favore di una società di capitali di cui deteneva la maggioranza delle quote e, in misura marginale, da debiti personali. Non osta alla ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il debitore intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria derivante sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica atteso che gli artt. 74 co. 1 e 2 co. 1 lett. c) fanno riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore”*).

Né, infine, meritano accoglimento le doglianze relative all’effetto esdebitatorio che dall’omologa discende rispetto alla posizione del co- obbligato []

Sul punto si è già argomentato in seno al decreto di apertura (laddove, esaminando la proposta, si dà atto che la stessa prevede *“L’estensione degli effetti nei confronti di [] [] limitatamente al debito per il quale è co-obbligato con [] ovvero quello erariale, per Euro 196.156,82, a mente di quanto previsto dall’art. 79, comma 5, CCII. Il Gestore ha infatti compiutamente esaminato anche la posizione reddituale e debitoria del co-obbligato, che ha sottoscritto il ricorso, formulando un giudizio positivo circa la richiesta”*).



Le argomentazioni del creditore dissenziente nulla aggiungono rispetto a quanto già argomentato sopra, laddove recitano “Il sig. [] come il [] si trova a dover rispondere ex art 38 del Codice civile, in quanto anch’egli in passato ha rivestito la qualifica di legale rappresentante dell’ASD. Il patto inserito nella proposta, a parere dello Scrivente, rende inammissibile il concordato minore, in quanto l’estensione degli effetti esdebitatori disposta negozialmente, in questo caso, determinerebbe un aggiramento della disciplina della responsabilità patrimoniale dell’ASD, come sopra anticipato”.

In sostanza il creditore dissenziente sembra dolersi del fatto che l’omologa della presente procedura non produca alcun effetto nei confronti dell’ASD e lasci, anzi, impregiudicato il debito dell’associazione; la doglianza, tuttavia, non ha alcun pregio sol che si consideri che la domanda è svolta da [] quale persona fisica, per i debiti da questo assunti nell’esercizio di attività equiparata ad attività imprenditoriale, ed è, in quanto tale, pienamente ammissibile.

Vanno dunque respinte le contestazioni sollevate e deve essere omologato il concordato minore presentato che, sinteticamente e definitivamente prevede quanto segue:

1) Apporto di Euro 49.312,00 da parte di [], con le seguenti modalità:

- € 5.000,00 mediante assegno circolare intestato “[]”, già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato;

- € 44.312,00 mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore;

2) Apporto di Euro 17.000,00 da parte di [] (nonché della maggiore somma necessaria per garantire il pagamento integrale delle spese della presente procedura, il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari *ab origine*) nelle modalità indicate nella lettera c) dell’impegno sottoscritto dal terzo finanziatore in data 28 febbraio 2024 (deposito telematico del 28 febbraio 2024);

3) Estensione degli effetti nei confronti di [], limitatamente al debito per il quale è co-obbligato con [] ovvero quello erariale, per Euro 196.156,82, a mente di quanto previsto dall’art. 79, comma 5, CCII.



P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCII

OMOLOGA

il concordato minore presentato da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente a Savignano Sul Rubicone alla via [REDACTED]

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 CCII;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché:

- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

avverte

che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Si comunichi



Forlì, 5 aprile 2024

Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca

